

## CAPO VI

*Le contrattazioni*

## Art. 16.

Gli affari conclusi nella Borsa o con riferimento alle condizioni e agli usi di essa, sono sottoposti alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti speciali della Borsa medesima.

## Art. 17.

Nei locali della Borsa si svolgono le contrattazioni relative alla compra-vendita a trattativa privata su semplice denominazione o su campione o in base a certificato d'origine o di qualità, con l'adozione di contratti tipo o con patti liberamente convenuti.

La Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di Borsa, può determinare per alcuni prodotti, merci e servizi, nomenclature con le relative caratteristiche merceologiche e tecniche, e stabilire in relazione a ciascuna di esse le modalità di esecuzione dei relativi contratti, salvo patto contrario.

## Art. 18.

Le compra-vendite coattive e le aste pubbliche previste dal Codice civile sono eseguite da mediatori iscritti.

L'avviso d'asta o di esecuzione coattiva deve contenere le modalità dell'esecuzione.

## Art. 19.

Entro la prima quindicina del dicembre di ciascun anno la Camera di commercio, industria e agricoltura, sentiti la Deputazione e il Comitato di borsa, compila il calendario della Borsa per l'anno successivo e lo sottopone all'approvazione del Ministero dell'industria e del commercio.

Il calendario può limitare i giorni destinati alle riunioni della Borsa a determinati giorni della settimana.

## CAPO VII

*Le consegne, i pagamenti e la costituzione in mora*

## Art. 20.

Per i contratti conclusi nella Borsa o con espresso riferimento alla Borsa stessa, valgono, salvo diversa pattuizione, i seguenti termini per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti e per il pagamento del prezzo:

a) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola «immediato» o «prontissimo», essi debbono essere eseguiti entro il terzo giorno non festivo successivo alla conclusione del contratto. Trascorso infruttuosamente tale termine la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

b) nel caso che la consegna o il ritiro siano stati convenuti con la clausola «pronto», i termini predetti sono rispettivamente di giorni otto e di ore 48;

c) nel caso che siano stati convenuti la consegna o il ritiro differiti, se essi non siano eseguiti nel termine convenuto, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore;

d) nel caso che sia stato convenuto il pagamento anticipato, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 24 ore;

e) nel caso che sia stato convenuto il pagamento contro fattura o al mercato successivo alla consegna, trascorso tale termine, la costituzione in mora deve essere fatta con telegramma di diffida ad adempiere l'obbligo predetto entro 48 ore.

Nella determinazione dei giorni utili per la consegna o il ritiro delle merci o dei prodotti non si computano i giorni festivi.

Il termine consentito con la diffida ad eseguire la consegna, il ritiro o il pagamento decorre dall'inizio del giorno successivo a quello della spedizione del telegramma, e nel decorso di esso non si comprendono i giorni festivi.

## Art. 21.

Trascorso il termine consentito con la diffida o, in mancanza, otto giorni dal termine fissato, ai sensi delle disposizioni dell'articolo precedente, per la consegna o il ritiro delle merci

o dei prodotti o per il pagamento del prezzo, il contratto si risolve e la parte adempiente ha diritto a chiedere l'esecuzione coattiva o, comunque, il risarcimento del danno.

## Art. 22.

Nei contratti a consegne differite ripartite a mesi od a date determinate, le eventuali contestazioni su una consegna, anche se seguita da esecuzione coattiva, non pregiudicano il diritto alle consegne ulteriori.

## CAPO VIII

*Il listino di Borsa*

## Art. 23.

Le merci, i prodotti ed i servizi che formano oggetto del listino sono determinati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, sentita la Deputazione di borsa.

## Art. 24.

L'accertamento dei prezzi per la formazione del listino è fatta dal Comitato di borsa con l'intervento di almeno un componente della Deputazione di Borsa.

Il Comitato può valersi per il compimento delle relative operazioni di una o più Commissioni presiedute ciascuna da un membro del Comitato, assistito da un funzionario della Camera di commercio, industria e agricoltura.

## Art. 25.

La Camera di commercio, industria e agricoltura impartisce al Comitato criteri direttivi per la formazione del listino dei prezzi nei limiti delle disposizioni poste dalle leggi e dai regolamenti.

La stessa Camera di commercio, industria e agricoltura cura la pubblicazione del listino.

## CAPO IX

*Componimento delle controversie*

## Art. 26.

Le questioni insorte in dipendenza di contrattazioni e di contratti svoltisi in Borsa possono essere dalle parti deferite alla Deputazione o al Comitato per il tentativo di composizione amichevole della controversia.

Nel caso che il tentativo di conciliazione resti infruttuoso, la controversia, salvo che le parti per atto scritto non convengano diversamente, è devoluta alla decisione di un Collegio arbitrale, da nominarsi volta per volta con le modalità determinate da un apposito regolamento arbitrale approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Gli arbitri agiscono in ogni caso quali amichevoli compositori e hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritengono più opportuno.

(6157)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1966.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Cosenza.

## IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;